COMUNE DI BOSARO (c_b069) - Codice AOO: bosaro - Reg. nr.0001055/2016 del 07/03/2016

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI
0002894-04/03/2016-SC_VEN-T97-P

Venezia,

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di
Bosaro (RO)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
Bosaro (RO)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Bosaro (RO).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza dell'11 febbraio 2016 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota in cui venga richiamato codesto Ente sulla necessità di una maggiore attenzione in relazione all'allegazione di documentazione necessaria ai fini della valutazione del questionario e vengano esposte le irregolarità riscontrate in relazione:

- all'utilizzazione per spese correnti di una quota di oneri di urbanizzazione;
- alla gestione residui ed allo sforamento dei parametri di deficitarietà strutturale n. 2 (volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef) e n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente);
- alle criticità connesse alla *governance* sugli organismi partecipati;
- alla corretta contabilizzazione delle poste allocate in "*Altre per servizi conto terzi*";

San Marco 3538 - 30124 Venezia - Italia | Tel. 041 2705416
e-mail: supporto.sezione.controllo.veneto @corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

– al mancato inoltro a questa Sezione del referto sul controllo interno di gestione, affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

1. In relazione **all'allegazione di documentazione necessaria ai fini della valutazione del questionario** non risulta allegato allo stesso il prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno (definitivo), già inviato al Ministero dell'Economia e Finanze–RGS. Posto che dai dati presenti nel sito RGS non si evidenziano criticità in relazione al rispetto del Patto e che, pertanto, è stato comunque possibile procedere all'analisi dei dati, si raccomanda di porre maggiore attenzione, per il futuro, non solo alla corretta compilazione del questionario ma, anche, alla produzione della documentazione richiesta a corredo.

2. Sulla base dei dati forniti, atteso che gli equilibri della gestione di competenza sembrano rispettati e che la gestione di parte corrente non sembra mostrare criticità, tuttavia si è osservato che **è stata utilizzata per spese correnti una quota di oneri di urbanizzazione,** pari al 3,21% dell'accertato, con un'incidenza sulle spese correnti pari a 0,10%. Anche se detto utilizzo è avvenuto in misura minima, corre l'obbligo per la Sezione di ricordare che l'utilizzo di poste di entrate straordinarie per finanziare spese correnti non può che essere temporaneo, a valere per il periodo necessario a ricondurre la situazione ad un ordinario equilibrio di parte corrente, ma non può rappresentare un espediente per garantire gli equilibri di bilancio. Al fine, poi, di prevenire potenziali pregiudizi, non può esimersi dal richiamare l'attenzione di codesto Ente sul rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico (art. 193 TUEL). Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011.

3. Quanto alla **gestione dei residui** ed allo **sforamento dei parametri di deficitarietà strutturale n. 2** (*volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef*) **e n. 4** (*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*) che, in specie, si attestano rispettivamente al 45,35% e al 65,42%, si osserva che rispetto ai risultati dell'esercizio precedente allo sforamento del parametro 4 che si attestava al 54,14%, nel 2013 si è aggiunto anche lo sforamento del parametro n. 2.

Ciò rilevato la Sezione richiama sul punto quanto già osservato e raccomandato con propria deliberazione n. 877/2014/PRSE e annessa nota di raccomandazione e, stante il peggioramento della situazione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, raccomanda l'effettuazione (da parte degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza) della verifica costante degli equilibri di bilancio e di un attento monitoraggio della gestione dei residui in vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 comma 17 D.L. 95/2012 ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia dei predetti equilibri. Richiama, altresì, l'attenzione dei predetti organi sulla necessità di attivare

ogni azione possibile per ricondurre i suddetti parametri nei limiti di legge.

4. Quanto alle **criticità connesse alla *governance* sugli organismi partecipati**, le cui criticità sono sostanzialmente analoghe a quelle rilevate per l'esercizio precedente (deliberazione n. 877/2014/PRSE e annessa nota) e per le quali permangono le precisazioni da codesto Ente già fornite in tale sede, si richiama nuovamente l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano anche al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

5. Quanto alla **corretta contabilizzazione delle poste allocate in "*Altre per servizi conto terzi*"**, si richiama l'attenzione sui "*Principi contabili per gli enti locali*" elaborati dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale – in particolare sul punto 27 del Principio contabile n.1-, sulla scorta dei quali i servizi per conto terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito e un debito dell'ente. Detti servizi sono puntualmente definiti e sono immodificabili. Si tratta, pertanto, di servizi che riguardano esclusivamente operazioni poste in essere per conto di altri soggetti, non per perseguire un interesse diretto o proprio ma quale strumento per la realizzazione degli interessi dei soggetti stessi. Da tali principi, pertanto, si desume, che i suddetti servizi, sono tali e, dunque, costituiscono partite di giro, solo quando si tratti di attività estranee alle competenze (anche delegate) dell'ente, ovvero quando siano realizzate nel preminente interesse di soggetti terzi e rispetto ad esse l'ente medesimo non assuma alcun rischio, né operativo né patrimoniale, qualificandosi, in definitiva, come mero esecutore materiale di determinazioni altrui. Vigendo, per costante e consolidata giurisprudenza contabile, il principio della tassatività delle voci imputabili nei servizi conto terzi (voci previste dal D.P.R. 194/1996) al fine di evitare alterazioni alle risultanze contabili sono iscrivibili nei servizi conto terzi, pertanto, solo le operazioni poste in essere dall'ente, non per la realizzazione di un proprio fine istituzionale, ma per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale dell'ente stesso. Non è, pertanto, sufficiente, per la relativa allocazione nei servizi conto terzi, la sola circostanza che una spesa sia sostenuta dall'ente per un terzo e sia destinata ad essere interamente rimborsata. Si richiama, in proposito, la sentenza n.188/2014 con la quale la Corte costituzionale ha chiarito che "*le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un'ontologica invarianza dei saldi contabili*". In conseguenza, l'inserimento di voci di entrata e di spesa tra i servizi conto terzi in assenza dei necessari presupposti di legge concretizza una violazione di norma giuridica (art.168 del Tuel) finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria.

Si raccomanda, pertanto, a codesto Ente di valutare attentamente la natura delle poste contabili da allocare nella voce "*Altre per servizi conto terzi*" in modo da evitare che nei servizi per conto terzi, vengano incluse spese che debbono trovare invece allocazione in altre componenti del bilancio.

6. In relazione, poi, **all'inadempienza di codesta Amministrazione rispetto alle prescrizioni normative di cui all'art. 198bis T.U.E.L.** posto che a tutt'oggi non risulta essere stato inoltrato il Referto sul controllo interno di gestione ex artt. 198 TUEL, la Sezione ricorda che l'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 168/2004, convertito in legge dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito, dopo l'art. 198 del T.U.E.L., il seguente: «*Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti*» e che, pertanto, il mancato inoltro del predetto Referto costituisce violazione di un preciso obbligo di legge.

Si sollecita quindi il tempestivo adempimento di quanto sopra.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Elena Brandolini

Elena Brandolini

San Marco 3538 - 30124 Venezia - Italia | Tel. 041 2705416
e-mail: supporto.sezione.controllo.veneto @corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it